



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del "Servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del fondo integrazione trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.) per il triennio 2019-2021 della Regione Autonoma della Sardegna" CIG 7740194227

ALLEGATO 1 - CAPITOLATO TECNICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 2
ART. 2 - Fonti normative	pag. 2
ART. 3 - Contratto e durata del servizio	pag. 3
ART. 4 - Condizioni economiche	pag. 4
ART. 5 - Responsabilità del Tesoriere	pag. 5
ART. 6 - Garanzia per la regolare gestione del servizio	pag. 5
ART. 7 - Organizzazione del servizio	pag. 5
ART. 8 - Adeguamento informatico	pag. 5
ART. 9 - Aggiornamento del servizio di Tesoreria e varianti	pag. 6
ART. 10 - Disposizioni in materia di trattamento e riservatezza dei dati	pag. 6
ART. 11 - Attività di controllo	pag. 7
ART. 12 - Penali	pag. 7
ART. 13 - Risoluzione del contratto	pag. 9
ART. 14 - Divieto di cessione del contratto	pag. 10
ART. 15 - Subappalto	pag. 11
ART. 16 - Spese relative al contratto	pag. 11
ART. 17 - Domicilio delle parti - Foro competente	pag. 11



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

CAPO II – GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 18 - Servizi ordinari di Tesoreria	pag. 11
ART. 19 - Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria e incombenze operative	pag. 12
ART. 20 - Esercizio finanziario	pag. 13
ART. 21 - Bilancio di previsione	pag. 13
ART. 22 - Gestione delle giacenze	pag. 13
ART. 23 - Penale per disinvestimento anticipato	pag. 14
ART. 24 - Condizioni di tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa	pag. 14
ART. 25 - Condizioni di tasso relativo alle anticipazioni di cassa	pag. 15
ART. 26 - Condizioni di tasso relativo alle operazioni d'investimento	pag. 15
ART. 27 - Riscossioni	pag. 16
ART. 28 - Valuta per le riscossioni	pag. 16
ART. 29 - Modalità dei pagamenti	pag. 17
ART. 30 - Emissione assegni circolari	pag. 18
ART. 31 - Esecuzione dei pagamenti	pag. 18
ART. 32 - Valute pagamenti	pag. 18
ART. 33 - Trasmissione del flusso telematico reversali e mandati	pag. 18
ART. 34 - Firme autorizzate	pag. 19
ART. 35 - Utilizzo della firma digitale e responsabilità sulla firma	pag. 19
ART. 36 - Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa	pag. 20

Capo I - Disposizioni generali -

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di tesoreria del Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale, F.I.T.Q (di seguito per brevità denominato Fondo), facente parte della Direzione Generale del Personale, finalizzato al complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Fondo, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla gestione delle giacenze di cassa, all'investimento, custodia dei titoli e valori ed, in generale, agli adempimenti previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Il servizio è gestito con metodologia e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo di flussi elettronici tra il Fondo e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e gestione del fondo F.I.T.Q. della Regione Autonoma della Sardegna
CIG: 7740194227



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

conseguenti effettuate dal Tesoriere. In particolare, il Tesoriere dovrà garantire il collegamento tra i sistemi di tesoreria e il sistema gestionale in essere ovvero che verrà adottato dal Fondo.

Il Tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia).

Articolo 2 Fonti normative

Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, quelle del codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, dal presente Capitolato di gara, dall'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il servizio di tesoreria del Fondo è disciplinato, in particolare:

- dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili;
- dal D.Lgs. n.11 del 27.1.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla L.R. 5 maggio 1965, n. 15 come riformata dalla L.R. 22 dicembre 2011, n. 27;
- dalle norme sul mandato informatico e, più precisamente: dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante T.U. in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, attuativa della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, dal D.P.C.M. 13 gennaio 2004 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici" e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- da eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire nel corso della gestione e dal presente capitolato che determina, pertanto, le prescrizioni e le modalità esecutive di gestione del servizio stesso.

In via ulteriormente subordinata trovano applicazione la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 3 Contratto e durata del servizio

I rapporti fra il Fondo e l'aggiudicatario del servizio, di seguito denominato Tesoriere, sono disciplinati da apposito contratto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all'atto della relativa stipulazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Nel caso in cui il servizio di tesoreria venga aggiudicato a più Istituti di credito associati in RTI, soltanto l'istituto mandatario o capogruppo sarà delegato ad intrattenere i rapporti con il Fondo, sia in proprio sia per conto delle mandanti.

Le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti sono accentrate in un unico conto di tesoreria presso l'Istituto di credito designato quale mandatario o capogruppo, al quale incombe l'onere di gestire il conto unico della tesoreria ed a rendere il conto di cassa e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

Il Contratto ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula contratto (2019-2021), con possibilità per il Fondo di avvalersi, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, della ripetizione dei servizi analoghi per il successivo triennio, nonché ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di eventuale opzione di proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e degli eventuali servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

E' fatto obbligo al Tesoriere di continuare il servizio, alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione fino a quando non saranno concluse le procedure di affidamento del nuovo incarico e completate le operazioni relative al passaggio di consegne.

Articolo 4 Condizioni economiche

Il servizio di Tesoreria è reso a titolo gratuito, salvo il rimborso nella misura fissa annuale di € 20.000,00 (ventimila/00) diminuito del ribasso presentato nell'offerta economica.

L'importo del rimborso è riferito al numero degli ordinativi indicati nella tabella seguente, elaborati tenendo conto dei dati storici del triennio precedente l'affidamento:

TIPOLOGIA	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero reversali	1.424	2.462	2.244
Numero mandati	1.735	3.232	2.723
TOTALI	3.159	5.694	4.967

Si precisa che l'importo offerto, è stabilito a corpo, non potrà essere oggetto di variazioni in considerazione dell'effettivo maggiore o minore numero di ordinativi registrati rispetto a quello del triennio precedente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

l'affidamento. Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese sarà liquidato annualmente alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con il Fondo, sono a carico esclusivo del Tesoriere.

Spettano, tuttavia, al medesimo il rimborso delle spese gravanti sul conto corrente o sugli ordinativi d'incasso o di pagamento, qualora tali oneri siano posti a carico del Fondo per legge, ovvero siano assunti a suo carico per espressa indicazione sui titoli emessi.

Il costo relativo ai bonifici, per le modalità di pagamento di cui al successivo art. 28 punto 2) non può essere posto a carico né del Fondo né del beneficiario.

Sono a totale carico del beneficiario il costo delle spese postali relative all'invio di assegni circolari o di traenza.

Articolo 5 Responsabilità del Tesoriere

Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto del Fondo, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

In caso di affidamento del servizio ad un raggruppamento di banche, gli affidatari sono rappresentati, nei rapporti contrattuali intrattenuti con il Fondo, dalla mandataria capogruppo. La responsabilità dell'esatto adempimento del contratto di tesoreria ricade in via solidale su ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 6 Garanzia per la regolare gestione del servizio

Il Tesoriere deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, garanzia fideiussoria in misura e nelle forme e con gli effetti previsti **dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016**.

Articolo 7 Organizzazione del servizio

La sede della Tesoreria sarà situata nell'area urbana del comune di Cagliari e dovrà essere dotata di personale adeguato al fine di assicurare l'efficienza e la continuità del servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Il Tesoriere, se sprovvisto di sportelli propri, si avvarrà, a totale suo carico e sotto la sua responsabilità, di altre aziende di credito o di altri tramiti pur di assicurare, comunque, la regolare esecuzione dei pagamenti e riscossioni, per tutte le modalità previste dagli artt. 27 e 28, in qualsiasi località italiana o estera.

Gli sportelli di Tesoreria saranno aperti al pubblico durante tutti i giorni lavorativi di banca con il medesimo orario osservato presso gli sportelli dello stesso istituto.

Articolo 8 Adeguamento informatico

Il tesoriere si obbliga sin d'ora a dotarsi di un sistema informatico contabile compatibile, per dotazioni hardware e software, con il sistema del fondo e ad adeguarlo tempestivamente in funzione delle innovazioni che il fondo dovesse adottare anche in ottemperanza a normative regionali o nazionali in tema di contabilità e bilancio.

Articolo 9 Aggiornamento del servizio tesoreria e varianti

1. Le Parti, potranno concordare in ogni momento tutte le modifiche e le integrazioni di ordine tecnico ritenute necessarie per garantire efficienza, efficacia ed economicità al servizio di Tesoreria.
2. Le Parti definiranno con appositi accordi gli adeguamenti, nonché le eventuali variazioni delle modalità e dei tempi di svolgimento del servizio, ivi compresi le specifiche tecniche ed i relativi standard che si renderanno opportuni o necessari, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, il Fondo può richiedere varianti.
4. Allo stesso modo, il Fondo ha la facoltà di adeguare le modalità di incasso delle proprie entrate e di estinzione dei propri titoli di spesa agli strumenti introdotti dal sistema bancario nel corso dell'esecuzione del presente appalto.
5. Il Tesoriere non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni al servizio oggetto del presente appalto che non siano state preventivamente approvate dal Fondo.

Articolo 10 Disposizioni in materia di trattamento e riservatezza dei dati

Il Tesoriere, cui è consentito il trattamento dei dati in esecuzione del presente Capitolato:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

1. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Tesoriere sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
3. Si impegna a far sì che nel trattare i dati, le informazioni e le conoscenze del Fondo di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza, e impiegate le modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno, ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiati o riprodotti in tutto o in parte dal Tesoriere se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. Il Tesoriere è consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuti sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione di dati personali, D.Lgs. 196/2001, del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al GDPR.
5. Si impegna a nominare ed indicare al Titolare dei dati della Regione Sardegna una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali" e a relazionare annualmente sullo stato di trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo.

Articolo 11 Attività di controllo

Il Fondo procede alla verifica del regolare andamento del servizio di tesoreria con cadenza annuale.

Eventuali verifiche straordinarie potranno essere disposte, in ogni momento, dal Fondo o dai superiori organi di controllo.

A tal fine il Tesoriere è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, ogni documento contabile relativo alla gestione di tesoreria. Ogni verifica è formalizzata mediante la stesura di apposito verbale di cui una copia,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

debitamente sottoscritta dagli intervenuti viene consegnata al Tesoriere. E' fatto obbligo al Tesoriere di custodire i verbali di cui sopra e di produrli quale allegati al conto giudiziale.

Articolo 12 Penali

1. Qualora il Tesoriere, per cause imputabili allo stesso, non adempia, anche parzialmente, agli obblighi derivanti dal presente capitolato o vi adempia irregolarmente, può essere assoggettato, ad insindacabile giudizio del Fondo, a penale di importo giornaliero compreso fra un minimo di 0.3‰ e un massimo di 1‰ dell'ammontare netto del contratto, ai sensi dell'art. 113/bis del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, commisurata alla gravità del fatto o dell'omissione contestati ed all'eventuale recidiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. Costituiscono con elencazione integrabile e modificabile e comunque non esaustiva fattispecie rilevanti ai fini del comma precedente:
 - mancato rispetto dei termini di attivazione del servizio di Tesoreria: euro 18,00 (diciotto/00) per ogni giorno di ritardo da elevarsi ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di ritardo qualora non sia possibile attivare il servizio in capo ad altro soggetto;
 - irregolare funzionamento del servizio di Tesoreria, anche per la parte informatica: da un minimo di euro 18,00 (diciotto/00) ad un massimo di euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno in cui si è manifestata l'irregolarità;
 - disservizi legati a chiusura temporanea dello sportello di Tesoreria, mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza: da un minimo di euro 18,00 (diciotto/00) ad un massimo di euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di chiusura o per ogni giorno in cui la mancanza o l'inadeguatezza del servizio si è verificata;
 - mancata attivazione o interruzione della reportistica fornita tramite servizi informatici riguardanti il servizio di Tesoreria: euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
 - mancata attivazione o interruzione dei servizi bancari, ivi compresa la mancata o irregolare attivazione dei servizi informatici correlati: da un importo minimo pari ad euro 18,00 (diciotto/00) ad un importo massimo pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno in cui l'inadempienza si è verificata;
 - mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d'incasso e/o della data di incasso



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso: da un minimo di euro 18,00 (diciotto/00) ad un importo massimo pari ad euro 60,00 (sessanta/00);

- violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione: da un minimo di euro 18,00 (diciotto/00) ad un importo massimo pari ad euro 60,00 (sessanta/00) a seconda della gravità della violazione accertata dal Fondo;
- ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme: da un minimo di euro 18,00 (diciotto/00) ad un importo massimo pari ad euro 60,00 (sessanta/00), a seconda della gravità, per ogni giorno in cui la stessa tipologia di inadempienza si è verificata.

3. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Fondo, nella persona del Direttore dell'esecuzione (DEC), contesta formalmente al Tesoriere, tramite PEC, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le operazioni contestate. Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.
4. Decorso il termine di cui al comma precedente e valutate le controdeduzioni eventualmente pervenute, il Fondo potrà stabilire le conseguenti penali, comunicandole al Tesoriere e stabilendo i termini per il loro pagamento.
5. Qualora il Tesoriere non provveda al pagamento della penale applicata, il Fondo potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvi ulteriori eventuali danni.
7. L'applicazione delle penali non è alternativa alla facoltà, in capo al Fondo, di risolvere il contratto per inadempimento.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

1. Il contratto di cui al presente capitolato può essere risolto dal Fondo secondo quanto disciplinato agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In tali fattispecie, il Fondo provvederà, mediante posta certificata (PEC), alla relativa notifica al Tesoriere, il quale entro i 15 giorni successivi alla data di notifica di cui sopra,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi

potrà presentare eventuali controdeduzioni. Tenuto conto delle controdeduzioni eventualmente e regolarmente pervenute, il Fondo potrà disporre la risoluzione del contratto, da notificare in forma scritta al Tesoriere, imputandogli gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

2. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, potrà risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere mediante posta certificata (PEC), nei seguenti casi:
 - qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
 - in caso di significativa e prolungata difformità organizzativa del servizio rispetto alle previsioni del presente capitolato;
 - in caso di mancata attivazione del servizio di Tesoreria entro dieci giorni dal termine previsto nel contratto;
 - quando sia stata accertata la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi valore normativo nell'esercizio dei servizi di Tesoreria;
 - nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'articolo 10 del presente Capitolato speciale;
 - nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute all'articolo 14 del presente Capitolato speciale in ordine al divieto di cessione del contratto;
 - in caso di impossibilità a erogare il servizio di Tesoreria in modo continuo e regolare.
3. In caso di risoluzione ai sensi del precedente comma 2, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, il Fondo avrà titolo a procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Fondo e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
4. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, rimane fermo il dovere del Tesoriere di garantire la continuità del servizio nelle more della sua assegnazione ad altro soggetto o delle disposizioni regionali in materia.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte del Tesoriere, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Articolo 15 Subappalto

Si precisa che ai fini del presente appalto la prestazione principale è costituita dall'espletamento delle attività inerenti il servizio di Tesoreria del Fondo per le quali non è ammesso il subappalto.

Articolo 16 Spese relative al contratto

Tutte le spese di stipulazione e di registrazione del contratto sono a carico del Tesoriere.

Articolo 17 Domicilio delle parti - Foro competente

Per gli effetti del contratto stipulato in relazione all'affidamento del servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono domicilio in Cagliari, presso le rispettive sedi legali.

Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Cagliari.

Capo II - Gestione del servizio -

Articolo 18 Servizi ordinari di Tesoreria

1. Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di Tesoreria del Fondo, che consiste nel complesso delle operazioni correlate alla gestione finanziaria del Fondo e inerenti il versamento delle entrate patrimoniali, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli, dei valori e gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti di riferimento.
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra il Fondo e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardanti la gestione del servizio stesso, in formato archiviabile elettronicamente.
3. Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il tempestivo rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei flussi informativi stabilite dalla normativa nazionale e come definite con il Fondo.
4. Il Tesoriere si adegua, con oneri a proprio carico, alle disposizioni normative in materia di servizi bancari, di incasso e di pagamento.

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e gestione del fondo F.I.T.Q. della Regione Autonoma della Sardegna
CIG: 7740194227



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Articolo 19

Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria e incombenze operative

1. Il Tesoriere garantisce la totale compatibilità, anche futura, dei propri strumenti informatici, dedicati a quanto oggetto del presente appalto, con quelli che il Fondo utilizza o potrà utilizzare nello specifico settore, al fine principale di poter ricevere e trasmettere, con procedure informatizzate, quanto necessario ad ogni miglior corretto funzionamento della gestione finanziaria e di bilancio del Fondo.
2. Il Tesoriere si impegna, a tale fine, ad organizzare, a totale suo carico e presso di sé, tutte quelle attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti alla gestione di cui trattasi, ritenute, di comune accordo o unilateralmente da parte del Fondo, necessarie.
3. Il Tesoriere si impegna a fornire o a rendere disponibile, nei modi, alle condizioni e per il fine sopra espresso, qualsiasi dato o insieme di dati di cui il Fondo faccia richiesta. Le anzidette forniture o disponibilità sono da intendersi erogate, di norma, in *“tempo reale”*. Qualora tali richieste non siano già previste nelle attività informatiche in argomento, i tempi per la fornitura o la messa a disposizione degli stessi saranno di volta in volta concordati tra le parti.
4. Alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio, il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per il Fondo, un servizio di *web-banking* con funzionalità informative e dispositive tramite il quale il Fondo possa accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano i servizi oggetto del presente appalto e, più in generale, consultare la propria situazione contabile (anche in versione stampabile).
5. Il sistema dovrà consentire tutte quelle attività di *Corporate Banking Interbancario* (CBI) consentite alle pubbliche amministrazioni, qualora richiesto.
6. Il sistema dovrà permettere la personalizzazione degli accessi al fine di poter diversificare i livelli abilitativi in relazione alle varie funzionalità in esso previste; per contro non dovranno esserci limiti nel numero di installazioni, a richiesta del Fondo, da effettuarsi con riferimento alle proprie unità operative.
7. Le Parti sono reciprocamente impegnate a disporre la trasmissione della necessaria documentazione in canale elettronico, dando ai documenti trasmessi elettronicamente le necessarie caratteristiche e autenticazioni. Qualora si debba procedere alla trasmissione fisica di documenti cartacei, le parti potranno concordare la modalità del ritiro e della consegna.

Articolo 20

Esercizio finanziario

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e gestione del fondo F.I.T.Q. della Regione Autonoma della Sardegna
CIG: 7740194227



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

L'esercizio finanziario ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, fatta salva l'ipotesi della mera regolazione contabile di operazioni da imputare all'esercizio trascorso.

Articolo 21 Bilancio di previsione

Il Fondo fornirà al Tesoriere il bilancio di previsione, le eventuali variazioni, l'elenco e l'ammontare dei residui distinti per capitolo e gli elementi contabili dei documenti finanziari e amministrativi mediante canali informatici - telematici.

I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non dovranno essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di scarico per il Tesoriere che provvederà alla loro restituzione al Fondo.

Articolo 22 Gestione delle giacenze

Le giacenze complessive del Fondo dovranno essere ripartite in due quote, da gestire in conti contabilmente separati, riguardanti le disponibilità correnti di cassa e la dotazione destinata ad operazioni di investimento. Il Fondo potrà disporre, mediante delibere del Comitato Amministrativo del Fondo, i movimenti di risorse da un conto all'altro.

Gli investimenti devono essere costituiti da titoli dello Stato italiano e/o da titoli obbligazionari senior, *covered* e *secured*, emessi da istituti di credito con indici di solidità patrimoniale non inferiori a quelli dell'aggiudicatario.

Il Tesoriere assume l'obbligo del rimborso integrale alla scadenza dell'intero capitale del Fondo.

L'importo iniziale destinato ad operazioni di investimento è stimato al 1° gennaio 2019 in 70.000.000,00 Euro. Il Tesoriere dovrà, inoltre, custodire i titoli obbligazionari, pari a 20.000.000,00 Euro, in scadenza il 30/06/2019.

Il Fondo potrà incrementare, compatibilmente con la durata minima delle obbligazioni, la quota destinata ad investimento con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

Gli investimenti dovranno essere costituiti da obbligazioni con tagli non superiori a 10.000.000,00 Euro al fine di permettere il disinvestimento di cui al comma successivo.

Il Fondo potrà disporre in qualsiasi momento disinvestimenti prima della scadenza e il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile il capitale richiesto entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla notifica della richiesta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Articolo 23 Penale per disinvestimento anticipato

In caso di disinvestimenti prima della scadenza il Tesoriere addebiterà al Fondo, con valuta coincidente con il giorno dell'effettivo disinvestimento, una penale calcolata mediante la seguente formula:

$$\text{capitale disinvestito} \times \left(\frac{\text{tasso relativo alle operazioni d'investimento (articolo 26)} - \text{tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa (articolo 24)}}{100} \right) \times \frac{\text{durata, in giorni, dell'investimento del capitale disinvestito}}{360}$$

Nel caso in cui, durante il periodo del servizio di tesoreria, siano state disposte una o più operazioni di incremento degli investimenti, la penale sarà calcolata sull'ultima operazione d'incremento. Qualora l'importo di quest'ultima fosse incapiente, rispetto al capitale disinvestito, la penale sarà determinata dalla somma degli importi ottenuti applicando la formula sulla più recente operazione e su quelle, sino a concorrenza del capitale disinvestito, immediatamente precedenti.

I tassi da considerare dovranno essere quelli in vigore nel trimestre in cui si verifica il disinvestimento.

Articolo 24 Condizioni di tasso relativo alle disponibilità correnti di cassa

Sulle giacenze correnti di cassa sarà applicato un tasso creditore annuo, al lordo delle imposte di legge e al netto di commissioni e spese, pari alla media trimestrale dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara.

L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata del servizio, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alla rilevazione del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

La media trimestrale sarà calcolata aritmeticamente considerando le medie mensili rilevate dal portale "Euribor.it" con tutte le cifre decimali ivi indicate, precisando che, qualora non fossero disponibili una o più medie mensili, si considereranno le 3 medie mensili disponibili immediatamente precedenti, anche se non consecutive. Il tasso medio trimestrale derivante dalla media semplice delle predette medie mensili è calcolato fino alla quinta cifra decimale e su detto risultato sarà effettuato l'arrotondamento alla terza cifra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

decimale (per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 5, per eccesso se compresa tra 6 e 9). La liquidazione degli interessi, derivanti dall'applicazione di detto tasso, avverrà alla fine di ogni anno. Qualora l'indice Euribor a tre mesi base 360 fosse negativo il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Articolo 25 **Condizioni di tasso relativo alle anticipazioni di cassa**

Sulle eventuali anticipazioni di cassa verrà applicato, per le somme effettivamente utilizzate, un tasso debitore annuo pari alla media trimestrale, determinata con le stesse modalità previste nel precedente articolo 24, dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata dell'operazione, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alle rilevazioni del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

Gli interessi derivanti dalla presente operazione dovranno essere liquidati alla fine di ogni anno con addebito sul conto corrente di tesoreria.

Qualora l'indice Euribor a tre mesi base 360 fosse negativo il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

Articolo 26 **Condizioni di tasso relativo alle operazioni d'investimento**

Sulla quota destinata ad investimento il Tesoriere corrisponderà al Fondo un tasso di rendimento annuo, al lordo delle imposte di legge e al netto di commissioni e spese, pari alla media trimestrale, determinata con le stesse modalità previste nel precedente art. 24, dell'Euribor a 3 mesi base 360 aumentato dello spread offerto dal soggetto aggiudicatario della gara. L'aggiornamento di tale tasso sarà effettuato, per tutta la durata dell'operazione, trimestralmente (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre) con riferimento alle rilevazioni del trimestre precedente e avrà effetto per tutto il trimestre. Per determinare il tasso da applicare al primo trimestre si considererà il trimestre immediatamente precedente.

Gli interessi derivanti dalla presente operazione dovranno essere liquidati alla fine di ogni trimestre con accredito sul conto corrente di tesoreria.

Qualora l'indice Euribor a tre mesi base 360 fosse negativo il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Articolo 27 Riscossioni

Qualora il servizio venga aggiudicato a più aziende di credito associate in RTI le somme versate a favore del Fondo presso le banche co-tesoriere sono da queste accreditate nel conto unico di tesoreria.

Il Fondo delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme di spettanza a qualsiasi titolo e causa.

Il Tesoriere dovrà ricevere, salvo contraria disposizione del Fondo, le somme che i terzi intendessero versare a qualsiasi titolo a favore del Fondo medesimo, rilasciando ricevuta bancaria con l'indicazione del titolo del versamento e con la clausola "salvo conferma ed accettazione da parte del Fondo".

Per le somme definitivamente riscosse il Tesoriere rilascerà, in luogo e vece del Fondo, regolari quietanze, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

Costituiscono elementi essenziali della quietanza:

- cognome e nome o denominazione dell'ente versante;
- il domicilio e la sede sociale;
- il numero di quietanza e la data di emissione;
- la causale;
- la somma oggetto di riscossione in lettere e cifre;
- la data di effettuazione dell'operazione;
- la valuta di accreditamento al conto incassi.

Le comunicazioni al Fondo dei versamenti a suo favore dovranno avvenire entro i seguenti termini:

- per i versamenti effettuati presso la filiale di Cagliari entro il terzo giorno dalla data dell'effettivo incasso;
- per i versamenti effettuati presso gli altri sportelli entro il quinto giorno dalla data dell'effettivo incasso.

Le somme incassate dal Tesoriere saranno regolarizzate dal Fondo mediante emissione di ordinativi (reversali) d'incasso, individuali o cumulativi, firmati in conformità a quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15/1965 ovvero secondo le modalità proprie del nuovo sistema di trasmissione dei flussi informatici.

Articolo 28 Valuta per le riscossioni

Il Tesoriere non tiene conto dell'eventuale attribuzione di valuta da parte di terzi, ma procede all'applicazione della stessa in giorni uno dalla data di effettuazione dell'operazione.

Qualora la valuta ricada in giorno festivo non è ammesso il rinvio della stessa al più prossimo giorno lavorativo. Per giorno s'intende, pertanto, ogni giorno di calendario, ivi compresi i giorni festivi.

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e gestione del fondo F.I.T.Q. della Regione Autonoma della Sardegna
CIG: 7740194227



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Articolo 29 Modalità dei pagamenti

I pagamenti saranno disposti, dal Fondo, mediante mandati individuali o collettivi, firmati in conformità a quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 15/1965 ovvero secondo le modalità proprie del nuovo sistema di trasmissione dei flussi informatici e saranno eseguiti con le modalità risultanti dalle annotazioni apposte sugli stessi, in uno dei seguenti modi:

- 1) pagamento diretto al creditore per contanti da consegnarsi allo sportello indicato;
- 2) accredito in conto corrente bancario o postale a nome del creditore;
- 3) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da recapitare allo stesso a mezzo assicurata convenzionale;
- 4) commutazione in quietanza d'incasso a favore del Fondo per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

Il Tesoriere dovrà documentare i titoli di spesa eseguiti nel modo seguente:

- per la forma di cui al precedente punto 1) mediante quietanza diretta sul titolo o su documento allegato ad esso;
- per la forma di cui al precedente punto 2) mediante dichiarazione del Tesoriere recante gli estremi dell'operazione, anche nella forma di quietanza allegata;
- per la forma di cui al precedente punto 3) mediante produzione della matrice dell'assegno da allegarsi alla documentazione della avvenuta spedizione;
- per la forma di cui al precedente punto 4) mediante dichiarazione del Tesoriere recante gli estremi dell'operazione.

Per i pagamenti di spesa a scadenza fissa il Fondo si farà carico di emettere i relativi titoli di spesa in via anticipata rispetto alla scadenza dei titoli stessi, con vincolo per il Tesoriere di effettuare il pagamento alla scadenza, o nel caso di accredito in conto corrente, con disponibilità e valuta del giorno della scadenza medesima.

Sui titoli di pagamento estinti o sulle quietanze allegate dovrà essere apposto il timbro del Tesoriere con la data di pagamento.

L'addebito nel conto corrente del Fondo dovrà avere la stessa valuta riconosciuta al beneficiario del pagamento.

Articolo 30 Emissione assegni circolari

Procedura negoziata informatizzata per l'affidamento del servizio di Tesoreria e gestione del fondo F.I.T.Q. della Regione Autonoma della Sardegna
CIG: 7740194227



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Gli assegni circolari emessi in pagamento di mandati od ordinativi del Fondo dovranno contenere, oltre alle generalità complete del beneficiario, idonea annotazione indicante il numero di mandato, capitolo ed esercizio.

In tutte le ipotesi di restituzione di assegno circolare inestinto, il titolo verrà posto in “conto sospeso” in attesa di istruzioni da parte del Fondo. L'operazione di accredito in “conto sospeso” avverrà con valuta coincidente con la data originaria di emissione dell'assegno.

Articolo 31 Esecuzione dei pagamenti

I tempi di esecuzione dei pagamenti avverranno, con riferimento alla data di acquisizione del titolo di spesa, nel seguente modo:

- stesso giorno per i pagamenti con quietanza diretta presso gli sportelli del Tesoriere;
- tre giorni per i pagamenti con quietanza diretta presso gli sportelli di corrispondenti;
- stesso giorno per accrediti in conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere e di corrispondenti;
- un giorno per accrediti in conto corrente presso gli sportelli di altri istituti.

I titoli di pagamento si considerano pervenuti nel giorno qualora vengano trasmessi al Tesoriere entro le ore 10,00 del giorno medesimo.

Il Fondo provvederà a dare diretta comunicazione ai beneficiari dell'esigibilità dei titoli di Pagamento.

Articolo 32 Valuta pagamenti

La valuta relativa al pagamento degli assegni integrativi di pensione sarà quella indicata dal Fondo. Negli altri casi dovrà coincidere con la data in cui l'operazione viene materialmente disposta.

Articolo 33 Trasmissione del flusso telematico reversali e mandati

Nel flusso informatico, predisposto dal Fondo e inviato al Tesoriere, viene indicato per ciascun beneficiario l'importo netto da erogare e la modalità di pagamento (Bonifico su conto corrente, Assegno circolare non trasferibile, Quietanza propria o Delega di pagamento).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

Per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 27/2011 il Tesoriere predispone un provvisorio di uscita per l'importo totale dei netti da pagare; successivamente, il Fondo predispone e invia al Tesoriere i mandati di pagamento e le reversali che includeranno:

- I mandati cumulativi dei netti a regolarizzazione del sospeso di uscita per ciascuna delle tipologie di pensione previste (diretta, indiretta, reversibilità);
- I mandati cumulativi della quota delle ritenute IRPEF, Addizionali comunali e Regionali, per ciascuna delle tipologie di pensione previste. A questi mandati saranno automaticamente attribuite le ritenute d'acconto per l'importo totale del mandato;
- Le reversali contestuali in partita di giro in entrata, per l'importo attribuito a ciascuna ritenuta applicata ai mandati di cui al punto precedente.

Il versamento periodico delle ritenute erariali è gestito mediante il flusso dei Modelli F24.

Articolo 34 Firme autorizzate

1. Il Fondo comunica preventivamente al Tesoriere, su appositi modelli di specimen di firma forniti dalla stessa banca, le generalità delle persone autorizzate a validare i titoli di entrata e di spesa, di quelle preposte all'autorizzazione delle movimentazioni dei titoli e valori, all'apertura e gestione dei conti correnti economici e di eventuali altri conti intestati al Fondo e aperti per finalità specifiche, nonché degli ulteriori soggetti legittimati ad interagire per conto del Fondo nei rapporti con il Tesoriere, corredando le comunicazioni stesse degli estratti degli atti con cui sono stati conferiti i poteri di cui sopra.
2. Le persone indicate dal Fondo sono autorizzate ad apporre la firma anche in forma digitale.

Articolo 35 Utilizzo della firma digitale e responsabilità sulla firma

1. Il Fondo e il Tesoriere, nell'esercizio delle attività di interscambio connesse al sistema di ordinativo informatico di cui al precedente art. 19 e agli ulteriori sistemi attivati, utilizzano la firma digitale qualificata al fine di conferire ai documenti informatici la stessa valenza giuridica della firma autografa.
2. Ciascuna Parte procede autonomamente alla scelta dell'Autorità di Certificazione tra quelle iscritte all'Albo dei Certificatori approvati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed all'acquisizione dei servizi messi a disposizione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

*Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Forniture e servizi*

3. Il Fondo si obbliga a trasmettere al Tesoriere il file elettronico dei certificati di chiave pubblica sia dell'Autorità di Certificazione, sia dei firmatari di cui all'elenco comunicato.
 4. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'elenco dei firmatari, sia per decadenza di quelli già segnalati, sia per designazioni di nuovi, verranno comunicate al Tesoriere con le stesse modalità di cui sopra.
 5. Il Tesoriere dovrà aggiornare i propri archivi nel più breve tempo possibile e comunque entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni delle stesse.
 6. Il Fondo e il Tesoriere si impegnano a non attivare processi di firma o cifratura a fronte di certificati scaduti, rigettando, in ogni caso, pacchetti firmati il cui certificato risulti scaduto al momento della verifica, indipendentemente dal fatto che la firma sia stata apposta in condizioni di validità del certificato stesso (non scaduto).
 7. Qualora, in sede di verifica, risulti che il certificato sia stato revocato, il pacchetto verrà rifiutato indipendentemente dalla data di pubblicazione nella Certification Revocation List (di seguito CRL), in quanto la compromissione reale può essere avvenuta anche antecedentemente alla data di firma o di pubblicazione nella CRL.
 8. In caso di smarrimento/sottrazione/deterioramento del dispositivo di firma o di divulgazione del codice di identificazione personale (PIN) di accesso al dispositivo, la Parte interessata provvederà a richiedere immediatamente al proprio Certificatore la revoca del relativo certificato, dandone contestuale comunicazione scritta all'altra Parte.
- Quest'ultima provvederà all'aggiornamento dei propri archivi nel più breve tempo tecnicamente possibile

Articolo 36 **Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa**

I mandati di pagamento, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono imputati, sono commutati in assegni circolari o di traenza a favore del beneficiario con spese di trasmissione a carico del medesimo.

I mandati di pagamento così estinti devono essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale.